

### **DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE**

per l'esercizio di libera prestazione di servizi, temporanea ed occasionale da parte di cittadini dell'Unione Europea, della Confederazione Svizzera e dell'Area SEE (Norvegia, Islanda, Liechtenstein), in possesso di un titolo professionale sanitario diverso da medico chirurgo, medico specialista, medico veterinario, farmacista, odontoiatra, odontoiatra specialista conseguito in un Paese dell'UE, dell'Area SEE (Norvegia, Islanda, Liechtenstein) o Confederazione Svizzera.

Il prestatore, che si sposta per la prima volta da un altro Stato sul territorio nazionale per fornire servizi, è tenuto ad informare 30 giorni prima, salvo i casi di urgenza, il Ministero della salute con una dichiarazione scritta contenente informazioni sulla prestazione di servizi che intende svolgere, nonché sulla copertura assicurativa per la responsabilità professionale. Tale dichiarazione ha validità per l'anno in corso e deve essere rinnovata, se il prestatore intende successivamente fornire servizi temporanei o occasionali in Italia

In occasione della prima prestazione o in qualunque momento interviene un mutamento oggettivo della situazione attestata dai documenti, la dichiarazione deve essere corredata di:

1. Copia di un documento di identità in corso di validità che attesti la nazionalità del prestatore e nel quale sia presente la firma dell'interessato. Nel caso i documenti presentati rechino dati anagrafici diversi, deve essere esibita adeguata certificazione atta a comprovare che i documenti prodotti sono riconducibili alla stessa persona.
2. Dichiarazione scritta contenente tutte le date esatte relative all'anno in corso, in cui si effettueranno le prestazioni di servizi, nonché la denominazione esatta dell'indirizzo preciso della struttura presso la quale si intendono effettuare le prestazioni. Detta dichiarazione deve contenere, inoltre, le informazioni sulla tipologia della prestazione di servizi che si intende svolgere nonché sulla copertura assicurativa da rischio professionale valida in tutti i Paesi dell'Unione Europea, della Confederazione Svizzera e dei Paesi dell'Area SEE (Norvegia, Islanda, Liechtenstein) ovvero in Italia. Tale dichiarazione ha validità per l'anno in corso.

*Le seguenti documenti devono essere presentati in copia semplice, accompagnata da Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 445/2000, compilata, datata e sottoscritta secondo le modalità indicate nella stessa (vedi modello presente nella modulistica).*

3. Copia del titolo di studio di cui si chiede il riconoscimento.
4. Copia del certificato nominativo (diploma *supplement* o *transcript*), rilasciato dall'Istituto/Università presso cui il titolo è stato conseguito, contenente l'elenco degli esami/discipline sostenuti/e con l'indicazione per ciascun esame/disciplina:
  - a) dei crediti **ECTS**;
  - b) nel caso in cui i **crediti formativi** riportati non siano ECTS, deve essere precisato il valore di 1 credito formativo in termini di ore didattiche teorico – pratiche;
  - c) nel caso in cui l'impegno formativo non sia espresso in crediti formativi, deve essere indicato per ciascuna disciplina il numero di **ore effettuate** (distinguendo tra ore di formazione teorica e ore di tirocinio pratico).
5. Copia dell'Attestato di conformità alla vigente normativa comunitaria (Direttiva 2005/36/CE) del/i titolo/i di cui l'interessato intende avvalersi per l'esercizio delle prestazioni dei servizi, rilasciato dalla competente Autorità del Paese in cui il titolo è stato conseguito.
6. Copia del Certificato rilasciato dalla competente Autorità dello Stato di origine o di provenienza in cui si dichiara che il prestatore di servizi è legalmente stabilito in quello Stato per esercitare la specifica professione e che al momento del rilascio del certificato non gli è vietata esercitarla, anche su base temporanea. Tale documento deve avere la data non anteriore a tre mesi rispetto alla data di presentazione della dichiarazione.
7. Nei casi in cui la professione del prestatore non è regolamentata nello Stato membro di stabilimento, occorre una certificazione nella quale si attesti che la formazione sia regolamentata. Qualora dalla certificazione risulti che la formazione non è regolamentata, il prestatore dovrà dimostrare di aver esercitato l'attività per un anno a tempo pieno o per una durata complessiva equivalente a tempo parziale negli ultimi dieci anni.
8. Il prestatore deve informare della sua prestazione, prima della esecuzione o, in caso di urgenza, immediatamente dopo, l'ente di previdenza obbligatoria competente per la professione esercitata. La comunicazione, che non comporta obblighi di iscrizione o di contribuzione, può essere effettuata con qualsiasi mezzo idoneo.
9. Pagamento di imposta di bollo del valore di € 16,00 tramite **marca da bollo** da apporre al modello di domanda o allegando copia della **ricevuta contabile** dell'avvenuto pagamento tramite bonifico bancario. Qualora la domanda venga presentata per posta elettronica l'unica modalità di pagamento accettata è quella tramite bonifico bancario.

## **NOTE ED AVVERTENZE GENERALI:**

Tutti i documenti redatti in lingua straniera devono essere accompagnati da una **traduzione** in italiano. La traduzione in lingua italiana può essere ufficiale (a cura delle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui i documenti sono stati redatti, oppure giurata da un traduttore presso la competente Autorità giudiziaria italiana) oppure semplice. In tale ultimo caso, la traduzione sarà oggetto di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (*vedi modello presente nella modulistica*).

L'Amministrazione provvederà ai sensi di legge al controllo a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, rilasciate ai sensi del D.P.R. 445/2000.

L'Amministrazione invierà tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento all'indirizzo indicato dall'interessato nella domanda. Sarà, pertanto, cura dell'interessato dare **tempestiva comunicazione** di ogni variazione dell'indirizzo, che potrà essere comunicato con le stesse modalità con cui è stata inviata la domanda.

L'Amministrazione non sarà responsabile delle comunicazioni non pervenute a seguito di trasferimento o di errata indicazione del recapito da parte dell'interessato o di restituzione al mittente per compiuta giacenza.

**Si ricorda che l'esercizio della professione sanitaria in Italia senza aver adempiuto alla suddetta procedura costituisce violazione della legge penale.**